

La corporate tax governance nella legge delega: un cambiamento culturale senza appeal?

di Giuseppe Marino, Luca Vitale
05 maggio 2014

Una migliore governance aziendale per una migliore gestione del rischio fiscale. Cos'è si potrebbe sintetizzare la ratio della disposizione contenuta nella legge delega che delinea, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale a fronte di minori adempimenti e della riduzione delle sanzioni amministrative. Da una prima lettura, tale previsione sembra inserirsi nel novero degli interventi dello Stato nell'economia, quasi ad affermare un'inefficienza, strutturale, delle maggiori imprese italiane, al fine di indirizzarne le attività verso una best practice più attenta alle variabili fiscali.

Dunque, un richiamo all'ordine per i contribuenti, incentivati normativamente ad una maggiore responsabilità e ad una migliore organizzazione nell'adozione di scelte comportanti rischi fiscali. Il beneficio del cambio di rotta consiste nella riduzione dell'apparato sanzionatorio, da intendersi nell'accezione di minori sanzioni amministrative laddove una condotta ritenuta illecita da parte dell'Amministrazione finanziaria sia stata purtuttavia posta in essere in ossequio ad una scelta consapevole, espressione di un management preparato, informato ed attento alla normativa tributaria. Per intendersi: «caro contribuente, ti contesto l'operazione e, se vuoi, puoi instaurare un contenzioso, ma apprezzo le tue valutazioni e ti riduco le sanzioni amministrative». Da un'analisi più attenta, invece, la norma desta alcune perplessità, specie in riferimento alla platea dei contribuenti interessati, considerato che la legge si limita ad utilizzare la locuzione «i soggetti di maggiori dimensioni». Sembrerebbe infatti desumersi un ristretto ambito applicativo della norma laddove la stessa fosse riferibile ai c.d. «grandi contribuenti» o alle c.d. «imprese di più rilevanti dimensioni», definizioni cui l'ordinamento tributario ricollega, rispettivamente, un fatturato di cento e cinquanta milioni di euro. In ragione della conformazione del tessuto imprenditoriale italiano, ove la stragrande maggior parte delle aziende è a conduzione familiare e spesso senza l'istituzione di un board of director strutturato (basti il caso del colosso multinazionale del Presidente di Confindustria), appare intuibile come la norma di cui trattasi avrebbe poco appeal ed una diffusione assai limitata.

Tale criticità purtroppo svilisce le buone intenzioni del legislatore, che si premura di modificare l'approccio culturale dei maggiori contribuenti affinché questi ultimi redigano una mappa dei rischi relativi all'adempimento degli obblighi tributari, approntino meccanismi di gestione e di controllo dei medesimi rischi e definiscano una chiara attribuzione delle responsabilità, nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni e di governance aziendale.

Benché la ratio possa essere considerata lodevole, ben presto ci si accorge come la disposizione comporti, di fatto, l'adozione di ulteriori adempimenti in capo ai contribuenti per l'implementazione di sistemi di gestione più responsabili e trasparenti, basati non più sulla minimizzazione degli oneri fiscali, ma su una vera e propria gestione del rischio di assolvimento degli obblighi fiscali.

Stante il complesso e farraginoso sistema tributario italiano, sembra quasi che il legislatore, ancorché ispirato da buoni principi di governance aziendale, abbia inteso trasporre nel nostro Paese una norma non ancora al passo coi tempi e di difficile collocazione in assenza di una profonda riforma strutturale. La variabile cui subito si può far riferimento, nell'applicazione della nuova disposizione, è l'abuso del diritto, una sorta di «spada di Damocle» per tutti i contribuenti e altra fattispecie, tra l'altro, su cui il Governo è delegato ad attuare una profonda revisione. L'area di incertezza che contraddistingue il principio antielusivo ben fa comprendere quanto la riduzione delle sanzioni amministrative rappresenti solo un palliativo dinanzi ad un fenomeno che meriterebbe la giusta codificazione e delimitazione.

La strada percorsa nella legge delega sembra quindi impervia e poco vantaggiosa, dacché prevede, a fronte di un minor rischio fiscale in caso di accertamento, un oneroso cambiamento culturale per pochi contribuenti e, per lo più, in assenza della tanto auspicata definizione della clausola generale. Detto in altri termini: per i contribuenti, aggravio di adempimenti e di costi di struttura, rimanendo nella medesima incertezza di ricadere in ipotesi di abuso del diritto. Non si ravvede quindi al momento un vero beneficio, atteso inoltre che la disapplicazione delle sanzioni amministrative opera già nei casi di obiettive condizioni di incertezza. Il gioco non vale la candela, verrebbe da dire.

Se pur vero come indicato anche nel precedente disegno di legge n. 5291/2012 che queste nuove modalità di gestione aziendale del rischio fiscale possono rappresentare la piattaforma su cui innestare nuove

e più evolute forme di verifica da parte del fisco, mirate alla verifica dell'affidabilità e della coerenza del sistema di gestione e di controllo dei rischi fiscali dell'impresa, la via indicata dalla legge delega non sembra al momento adeguata al contesto italiano, ancora troppo fragile e privo di un principio generale statuito normativamente.

L'introduzione, come suggerito dall'OCSE, di incentivi per i contribuenti corretti e di disincentivi per quelli che scelgono di perseverare in comportamenti di pianificazione fiscale aggressiva non dovrebbe quindi tradursi in ulteriori adempimenti per una ristretta élite di contribuenti, sullo sfondo di un quadro ordinamentale già percepito come incerto ed inaffidabile. Sarebbe come riempire d'acqua una botte con il fondo bucato, come il mito greco delle Danaidi ci insegna. Del resto, la costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti (c.d. "enhanced relationship"), che contribuisce a favorire gli investimenti delle imprese, passa anche dalla semplificazione degli obblighi amministrativi.

Spetterà al Governo attuare le disposizioni della legge delega, verso un sistema impositivo più equo e trasparente, ove una migliore disamina dei rischi tributari da parte del contribuente, quale manifestazione di una pianificazione fiscale non aggressiva, sarà premiata in termini di minori adempimenti e sanzioni e non mediante l'aggravio di costi di struttura.